



UNO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA  
GRANDE 111211

Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel 0835/585711 Fax 0835/581208  
P. Iva 00116240771 C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

## Deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

Verbale n. 9

**OGGETTO:** Approvazione TARIFFE per l'applicazione della (IUC) – componente TARI (Tassa Rifiuti) – Anno 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 16,40 presso la Sala Consiliare di PISTICCI, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione:

Risultano	presente	assente		presente	assente
VERRI Viviana (Sindaco)	X		D'AMICO Ciro	X	
ANDRULLI Gianpiero	X		GATTO Antonio Vito	X	
LAURIA Antonietta G.	X		DI TRANI Vito Anio		X
MIOLLA Alessandro	X		ALBANO Domenico A.	X	
QUINTO Francesco Pio		X	LEONE Michele Vimiano	X	
BARATELLA Maurizio	X		PLATI Francesco S. R.	X	
CAIVANO Lucia Elisabetta	X		BADURSI Andrea	X	
STORINO Antonia Concetta	X		GIOIA Tommaso	X	
CAMARDO Vincenzina		X			

Assume *la presidenza il Presidente Dr. Gianpiero Andrulli* e partecipa alla seduta il *Segretario Generale Dr.ssa Clementina Gerardi* che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, rilevato che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

La trascrizione del resoconto integrale della presente seduta del Consiglio comunale verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

La seduta è pubblica.

**Oggetto:** Approvazione **TARIFFE** per l'applicazione della (IUC) – componente **TARI (Tassa Rifiuti) – Anno 2019.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul presente punto all'ordine del giorno l'Assessore Filippo Ambrosini.

**Dato atto** **che** sulla presente deliberazione ha espresso ***parere favorevole***:

- il **Dirigente Finanziario** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Dirigente Finanziario** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

**Premesso che** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Richiamati** in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**Richiamate** quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 "*... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...*" nella quale si rappresenta che "*... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...*" e questo in quanto, da un lato "*... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare..."*", e dall'altro che "*... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...*";
- il successivo aggiornamento (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019);

**Ricordato che** la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 04/07/2014;

**Ricordato** che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

**Visto** il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 29/03/2019, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 2.307.909,27 ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	<u>€. 879.684,76</u>
<i>COSTI VARIABILI</i>	<u>€. 1.428.224,51</u>

**Atteso** che il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", cd. "decreto enti locali", con il comma 9 dell'art. 7 aggiunge il comma 654-bis all'art. 1 della legge n. 147/2013, nel quale si stabilisce che tra le componenti di costo da inserire nel piano finanziario della TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla Tia 1, alla Tia 2 ed alla Tares;

**Viste** le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Visto** l'aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

**Rilevato** che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

**Verificato** che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

**Rilevato** che utilizzando l'allegato 2 "Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 438,00 per un costo standard complessivo pari a € 2.777.358,00;

**Evidenziato** che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC e del contributo MIUR) è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che :

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

**Viste** le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** l'articolo 1 del comma 659, della legge n. 147/2013, ai sensi del quale:

*659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.*

**Preso atto** che le eventuali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

**Richiamati:**

-l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

-l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento e la dott.ssa Maria Teresa Smaldino, incaricata della posizione organizzativa Tributi;

**Richiamati**

- il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
- il D.M. Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**CON** il seguente risultato della votazione

<b>PRESENTI</b>	<b>14</b>
ASTENUTI	0
<b>VOTANTI</b>	<b>14</b>
CONTRARI (GIOIA T. - PLATI F. - LEONE M. - ALBANO D. - BADURSI A.)	5
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>9</b>

## D E L I B E R A

**1-DI RICHIAMARE** quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**2-DI APPROVARE** per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e non domestiche** che si *allegano* al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

**3-DI INCARICARE** il Dirigente del Servizio Finanziario - **Servizio Tributi** affinché trasmetta copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) **entro 30 giorni** dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

**CON** il seguente risultato della votazione

<b>PRESENTI</b>	<b>14</b>
ASTENUTI	0
<b>VOTANTI</b>	<b>14</b>
CONTRARI (GIOIA T. - PLATI F. - LEONE M. - ALBANO D. - BADURSI A.)	5
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>9</b>

**5-DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	20.662,00	0,81	290,00	1,00	0,975114	74,662130
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	160.353,00	0,94	1.669,00	1,40	1,131614	104,526982
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	117.008,00	1,02	1.175,00	1,80	1,227921	134,391834
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	100.186,00	1,09	1.027,00	2,20	1,312191	164,256686
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	26.657,00	1,10	269,00	2,90	1,324229	216,520177
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	4.435,00	1,06	46,00	3,40	1,276075	253,851242

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1.721,00	0,63	5,50	0,478520	1,855897
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	3.322,00	0,44	3,90	0,334204	1,315999
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	6.157,00	0,74	6,55	0,562071	2,210204
2 .5	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,59	5,20	0,448136	1,754665
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	875,00	0,57	5,04	0,432947	1,700676
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	30.249,00	1,41	12,45	1,070974	4,201075
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	20.881,00	1,17	10,30	0,888680	3,475588
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	10.109,00	1,13	9,90	0,858298	3,340614
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1.148,00	1,50	13,22	1,139334	4,460901
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	190,00	0,91	8,00	0,691196	2,699486
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	1.197,00	1,50	13,21	1,139334	4,457527
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,JDRA	225,00	1,04	9,11	0,789938	3,074040
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	2.110,00	1,38	12,10	1,048187	4,082973
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	24.549,00	0,94	8,25	0,713982	2,783845
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	891,00	0,92	8,11	0,698791	2,736604
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	1.242,00	3,40	29,93	2,582490	10,099454
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	2.405,00	2,55	30,00	1,936868	10,123074
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	2.327,00	2,56	22,50	1,944463	7,592305
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	6.186,00	1,56	13,70	1,184907	4,622870
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	30,00	2,45	21,55	1,860912	7,271741
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	614,00	4,42	38,93	3,357238	13,136376

# CITTÀ DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione **TARIFFE** per l'applicazione della (IUC) - componente **TARI (Tassa Rifiuti)**  
- Anno 2019.

### IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 *in ordine alla regolarità tecnica e contabile.*

Dalla sede municipale

27 MAR. 2019

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dr. Michele Salvatore Bianco



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Dr. Gianpiero Andrulli

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_, 30 MAR. 2019

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 30 MAR 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, li 30 MAR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 30 MAR. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Clementina Gerardi